

- **Mauro Mancini Proietti** -

Minori e uso corretto dei social tra cyber bullismo, devianza giovanile e forme di dipendenza “sine substantia”

Dall’ uso distorto delle reti alle nuove forme di dipendenza

Si chiama **Blue Whale** l’ ultima trovata infernale della rete che sta sconvolgendo a quanto pare la vita di molti minori portandoli al loro suicidio. Sembra sia nata su *Vkontakte (Vk)*, un *social network* molto popolare in Russia e sarebbe proprio russa, Rina Palenkova (16 anni), quella che viene considerata essere la prima vittima, anche se di preciso si sa poco o nulla come spesso accade quando ci si muove in questo campo.

Viene descritto come una specie di rituale che ha lo scopo di condurre qualcuno, spesso un minore, più debole o depresso verso il suicidio. Il rito prevede una serie di prove come gesti di auto nocimento (es procurarsi lesioni varie da taglio con il rasoio, passarsi un ago più volte su una mano, procurarsi del dolore, incidersi sulla mano sempre con il rasoio la sigla "f57" inviando una foto al proprio tutor), ma anche prove come alzarsi presto al mattino, guardare video psichedelici e dell'orrore fino a quando sempre il tutor comunicherà allo stesso minore la data della sua morte che lui dovrà accettare e poi eseguire salendo su un alto edificio e lanciarsi nel vuoto come ultima ed estrema prova di coraggio.

Ma *Blue whale* è solo l’ ultimo in corsia d’ arrivo dopo altre trovate geniali come *Second life*, i *pokemon* da cacciare con il telefonino, i *selfie* sui binari da postare su *you tube*, senza poi pensare a fenomeni come *cyber stalking*, *cyber bullismo* (su cui proprio in questi giorni è stata varata la nuova proposta di legge "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" in via di pubblicazione), o *cyber crime* (adescamento pedofilia ecc.) in generale. Su tutti quella chè è ormai divenuta una vera e propria **sindrome di dipendenza patologica**.

La diffusione preponderante della **comunicazione globale** a cui contribuisce in maniera rilevante l’ uso delle reti e delle nuove tecnologie nell’ ambito della cosiddetta società 2.0, sta comportando infatti ed inevitabilmente un radicale **cambiamento nei nostri stili di vita** con conseguenze frutto di una opportunità che nel suo eccessivo uso distorto comporta **inevitabili rischi**, come rammentava lo stesso *Bauman* che se da un lato affermava come dalla rete avessimo molto da guadagnare, dall’ altra aggiungeva come dalla stessa avessimo anche molto da perdere.

Si è passati infatti da un uso statico delle reti (**Web 1.0**: ossia della mera consultazione dei dati e dei contenuti) ad un uso dinamico delle stesse (**Web 2.0**) ove gli internauti interagiscono con i contenuti mediante la partecipazione ai vari *social* ai *blog* e quant’ altro, mentre il **Web 3.0** (cosiddetto selettivo e maggiormente semantico dei dati) è per ora qualcosa tutta da definire.

Dalla rete siamo **sommersi di dati e notizie**, tanto che possiamo ben dire oggi di sapere tutto di tutto, tranne quello che succede e l’ **accidia**, quale espressione più estrema dell’ inerzia

della mente e della perdita della capacità critica, è uno dei fenomeni maggiormente diffusi tra i navigatori che riesce a giustificare il proliferare delle cosiddette *fake news*.

Se è poi vero che **internet sia per eccellenza il luogo delle libertà**, è anche vero che è pure il luogo di una libertà molto più ampia di quella finora concepita, e quindi assai potenzialmente rischiosa visto l'assoluto arbitrio di chi la esercita, ed il fatto che i contenuti assai spesso provengono da **Paesi che non rispettano le nostre regole**.

Se è vero che la rete rimuove le timidezze è anche vero che rimuove pure gli impulsi, anche quelli più primordiali ed inconfessabili per i quali non sempre è facile individuare le relative responsabilità stante il fatto che, fatti salvi i casi di pedopornografia, i *provider* ed i gestori non sono considerati direttori a tutti gli effetti, e quindi non sono ritenuti responsabili, ne hanno l'obbligo di controllare i relativi contenuti.

Rischi particolarmente acuiti si diceva allorché tra i maggiori fruitori di questi nuovi e formidabili canali di comunicazione vi sono le fasce maggiormente deboli e suggestionabili della società come i minori (ossia i cosiddetti **nativi digitali**) che finiscono assai spesso per essere attori e vittime al tempo stesso di nuove forme (spesso inconsapevoli) di criminalità, molto più dei cosiddetti **immigrati o tardivi digitali** (nati prima degli anni 90 a discendere), tanto è vero che possiamo ben dire che **internet è un luogo concepito per gli adulti**. Rischi ovviamente acuiti con il diffondersi tra i giovani l'uso di dispositivi mobili (*smartphone* e *tablet*) o *play station* *wy-fi*.

Si vedano i fenomeni di **adescamento ed utilizzo di minori nelle pratiche sessuali degli adulti** così come per la produzione, il commercio o l'utilizzo di materiale pedopornografico, o ancora di **giovani vittime di allibratori** e di forme di gioco patologico compulsivo sempre consumato in rete come nelle nuove forme di ludopatia, ma anche situazioni di **giovani carnefici dei loro coetanei** come nei casi degli anzidetti fenomeni di *cyber stalking* e di *cyber bullismo*

In definitiva l'uso delle reti e di *internet*, se da una parte ha introdotto un miglioramento delle possibilità di comunicazione nel tempo e nello spazio, ha d'altro canto comportato la nascita di fenomeni assai assimilabili a quelli che osserviamo in soggetti dipendenti da sostanze psicoattive con **forme patologiche ossessivo-compulsive** meglio note nella letteratura scientifica come **sindrome da Internet Addiction Disorder** (IAD), che assai spesso riguarda appunto i minori.

Sia pure non ancora suffragata scientificamente, l'affermazione che **l'uso eccessivo della rete esiti in una vera e propria dipendenza alla stregua di un disturbo psichiatrico primario**, questa rimane la posizione più accreditata determinando in ultima analisi interferenze nella vita quotidiana del soggetto, specie se minore, la cui area relazionale rimarrebbe compromessa ed assorbita completamente dall'esperienza virtuale confondendo o facendovi coincidere il proprio voler essere con l'essere stesso come riscontrato nella cosiddetta **sindrome dell'Avatar** (il nostro io virtuale, la cosiddetta risorsa rifugio), tanto che viene giustamente sostenuto che si finisce per divenire la media delle cinque persone con cui si hanno i maggiori contatti online.

In questo caso le conseguenze che possono manifestarsi sono di varia natura e interferiscono nella vita personale a vari livelli, con una **riduzione del tempo che il soggetto può avere a disposizione per coltivare le relazioni sociali e familiari**, (evitare confronti reali implica perdita graduale della capacità di approcciarsi ad essi), compromettendo in alcuni casi anche le proprie **relazioni affettive**: si pensi ai casi delle frequentazioni pseudo amorose *online* ove, nella migliore delle ipotesi, il virtuale ed il fantasioso supera di molto la cruda realtà.

L'eccessivo coinvolgimento nelle attività di Rete distoglie in definitiva l'attenzione dal lavoro e dalla scuola invalidando il rendimento professionale e scolastico, ma, soprattutto, rendendo i giovani internauti particolarmente esposti alle varie insidie. Su tutto un fenomeno di più ampia portata meglio noto come **disagio giovanile** e **microcriminalità**.

Qui al di là di situazioni di **indigenza** e di **abbandono**, una delle concause maggiormente indiziate, è per lo più la **mancanza di validi modelli educativi forti**, in uno scenario generalizzato di disorientamento, laddove ai giovani vengono date pochissime certezze se non quelle della ricerca assoluta di una forma vincente di **profittantismo impunito** ove il messaggio forte è solo quello del vincente, proprio del mondo dei vip della cinematografia e dello sport. E **seppure siamo in un momento di comunicazione globale, oggi i giovani non sanno più dialogare neanche tra di loro**, essendo essi così fortemente autolimitati così come lo sono all'interno del linguaggio comune dei gruppi in cui ciascuno trova la sola unica ragion d'essere.

Se prendiamo ad esempio i dati della **microcriminalità giovanile** (il cui termine di per se appare fuorviante e riduttivo essendo troppo spesso i giovani null'altro che leve al servizio della criminalità organizzata di cui riproducono i modelli comportamentali), dall'analisi compiuta presso alcuni centri dati, emerge come spesso si tratta di soggetti con scolarità molto bassa, o ripetenti, psicologicamente fragili e privi di identità personale ed incapaci di qualsiasi approfondimento personale con poca auto stima di sé. Hanno scarsi interessi, non praticano, e molti non hanno mai praticato, alcuno sport, ovvero lo hanno presto abbandonato a seguito di insuccessi personali.

La ludopatia ed il gioco d'azzardo

Proprio per queste forme di dipendenza cosiddette "*sine substantia*" non può non parlarsi di uno dei fenomeni più eclatanti e che va prendendo sempre più piede tra i giovani, ossia il fenomeno della **ludopatia**. Anche qui si parte da forme di alienazione dalla vita reale a beneficio della vita virtuale. Si parla di oltre un milione di giocatori, di cui la metà giovani e giovanissimi, che per l'Italia rappresenta il non invidiabile primato mondiale di risorse destinate al gioco di cui lo Stato, a dire il vero, risulta il principale beneficiario.

Eppure non è che manchino i divieti. Oltre a quelli propriamente d' **azzardo sanzionati ex artt. 718 e ss. C.p.**, risultano infatti anche vietati i **giochi proibiti dalla pubblica Autorità, giusta la previsione di cui all'art.723 c.p.** che incrimina i cosiddetti giochi proibiti, quelli cioè che non rientrano nella categoria dei giochi d'azzardo, ma che tuttavia l'Autorità di Pubblica Sicurezza, per motivi di ordine pubblico e nell'interesse della collettività, vieta, qualora siano praticati in pubblici esercizi.

L'art. 723 c.p. prevede pertanto, alla stessa stregua di come recita l'art. 718 c.p. per il gioco d'azzardo, due distinte ipotesi di reato al primo ed al terzo comma, consistenti rispettivamente nella tolleranza dell' esercente a che si pratichino detti giochi proibiti nei propri locali, e nell'esser colti mentre si prende parte agli stessi giochi.

Ma come detto il gioco d'azzardo o i giochi proibiti dall' autorità oltre che attraverso la cosiddetta rete fisica nell'attività di raccolta dei giochi e delle scommesse, ovvero anche quelli praticati in determinati locali, avviene sempre più attraverso lo sviluppo della rete da parte di operatori, soprattutto esteri, a ciò autorizzati attraverso l' istituzione del cosiddetto gioco remoto, i

cosiddetti *skill games*, per il vero in Italia appositamente regolato dalla legge comunitaria n.88/2009 nei relativi aspetti concessori e finisce per rappresentare uno dei fenomeni più rilevanti e preoccupanti che hanno maggiormente inciso sul diffondersi di fenomeni dati dal gioco patologico compulsivo.

E' purtroppo un fatto che a parte i giochi legittimamente autorizzati, esistano in rete tutta una serie di giochi a distanza privi di concessione, o prevalentemente d' azzardo, legati ad un sistema telematico spesso collegato all' estero. Ciò, a parte l' aspetto patologico del fenomeno stesso, comporta tutta una serie di problematiche dal punto di vista repressivo tutte ricollegate all' individuazione del criterio del *locus commissi delicti* ai fini dell' applicazione della legge penale nazionale nello spazio.

E' inutile infatti soffermarsi più di tanto sulla estrema pericolosità di tali forme di dipendenza la quale, proprio per la facilità di accesso assai spesso incontrollato alla rete vede oltremodo acuirsi appunto quei fenomeni di compulsività che caratterizzano il giocatore problematico e patologico specie se di giovane età.

Di qui una serie di misure da parte dell' ordinamento che muovono dl divieto di pubblicità (facilmente aggirato) alle varie campagne di sensibilizzazione soprattutto rivolte ai più giovani per finire al divieto assoluto di particolare ai giochi da parte di soggetti minorenni come da avviso obbligatorio per legge da esporre in ogni sala gioco o ambiente in cui siano allocate giochi automatici e semiautomatici da gioco.

Divieti tuttavia di cui si può immaginare l' effettiva portata soprattutto allorché l' accesso al gioco risulti tecno mediato attraverso l' utilizzo della rete e dei giochi on line.

Una situazione pertanto che ha finito per comportare un numero sempre crescente di giocatori giovani e giovanissimi assolutamente problematici.

Cybercrime, adescamento pedopornografia, e prostituzione minorile

Se questi sono i rischi in generale della rete, è scendendo nel particolare che possono cogliersi le maggiori insidie allorché i minori finiscono vittima del più efferato **cyber crime** partendo da fenomeni come l' **adescamento** di questi (**grooming**) ai fini del loro **sfruttamento pedopornografico** (attraverso il **file sharing**), **sessuale** (anche tecnomediato, il c.d. **sexting**), o, da ultimo, anche in termini di **spettacoli o pubblicazioni oscene**.

E' così che nel tempo, ai fini del contrasto di questa nuova frontiera del crimine, il legislatore nazionale sulla scia di quanto emerso a livello internazionale, ha dovuto dar luogo ad una vera e propria evoluzione normativa sui reati implementando progressivamente il corpo del codice penale a partire dalla **l. n. 269/98 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori)** e a seguire poi con la **l. n. 38 del 2006 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia anche a mezzo internet"** con la quale si è operato un successivo intervento normativo diretto ad affinare la disciplina già delineata sia attraverso l' introduzione di alcune modifiche alle disposizioni già formulate dalla precedente legge del 1998, sia ancora attraverso l' introduzione di nuove fattispecie quali la **pedopornografia "virtuale"**.

L'ultimo intervento normativo è invece frutto della ratifica della **Convenzione di Lanzarote del 2007**, avvenuta con la **l. n. 172/2012**, che fra le altre ha avuto cura di introdurre, al comma 6 dell' **art. 600-ter**, la **definizione di pedopornografia** che riguarda ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni 18 coinvolto in attività sessuali esplicite, **reali o simulate**, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni 18 per scopi sessuali. La legge per finire ha inoltre introdotto nuove discipline, sia sul piano processuale che sostanziale.

Ad oggi pertanto, in base al suddetto quadro normativo viene punito oltre il predetto adescamento, il **reclutamento**, l' **induzione o il favoreggiamento della prostituzione minorile o atti sessuali (anche tecno mediati) con questi (art. 600 bis c.p.)**; il **reclutamento, l' utilizzazione di minori in spettacoli osceni**; la **diffusione e la pubblicità in rete di materiale pedopornografico**, la **diffusione di notizie utili all' adescamento di minori, l' offerta o la cessione ad altri anche a titolo gratuito del predetto materiale, l' assistenza a spettacoli pornografici in cui sono utilizzati i minori (art. 600 ter)**; la **detenzione a qualsiasi titolo di materiale pedopornografico (art. 600 quater)**; la **realizzazione degli spettacoli di cui sopra mediante fotomontaggio e ritocco, ossia la pornografia virtuale (art. 600 quater – 1)**; l' **organizzare iniziative turistiche finalizzate allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies)**.

L' impianto si completa poi con gli artt. da 600 *sexies* a 600 *septies* e 600 *septies* 1 e 2 con la previsione rispettivamente di aggravanti, confisca dissociazione operativa e pene accessorie.

Pure una novità l' introduzione nel codice penale **dell'art. 414-bis** per punire, con la reclusione la **pubblica istigazione «con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione» a commettere, in danno di minorenni, i reati sopra menzionati**, espressamente escludendo la possibilità di invocare, quale esimente, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume. La fattispecie è modellata sulla disposizione “generale” di cui all'art. 414 c.p. che punisce appunto l'istigazione a commettere delitti (nonché contravvenzioni) in genere. La **pubblica apologia** (nel linguaggio comune il termine significa difendere o esaltare una persona o una dottrina o un fatto) è, invece, **intesa come istigazione indiretta**, consistendo, secondo la lettura giurisprudenziale, in un discorso tendente a persuadere un gran numero di persone mediante l'uso di un linguaggio articolato e suggestivo, in un comportamento, dunque, concretamente idoneo a provocare la commissione del reato.

Relativamente all' **adescamento in rete di minorenni** previsto all' art. **609-undecies del Codice penale**, vediamo trattarsi di un reato comune di pericolo e ad oggetto, per l'appunto, la condotta di adescamento di un minore infra sedicenne anche con lusinghe o minacce.

Il legislatore ha opportunamente cercato di prevenire i dubbi sulla tassatività della nuova previsione fornendo la nozione normativa di adescamento, che l'articolo in esame definisce «**come qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione**».

Va sottolineato che dalla definizione in oggetto si ricava come, in realtà, per l'integrazione del fatto tipico non sia **per nulla necessario che l'adescamento vada a buon fine** evidenziandosi così la vocazione della nuova incriminazione a segnare una **marcata anticipazione della tutela penale a comportamenti non ancora effettivamente lesivi della sfera sessuale del minore**.

Passando poi al **delitto di vero e proprio abuso e violenza sessuale sui minori**, come noto con la **l. n. 66 del 1996 “Norme contro la violenza sessuale”**, attraverso la previsione degli artt. **da 609 bis a 609-duodecies** detto reato è stato riposizionato all’ interno del codice penale spostandolo dal capitolo relativo ai delitti contro l’ onore a quello più appropriato dei delitti contro la libertà personale.

Dal punto di vista ordinamentale l’ **art. 609-bis del codice penale**, punisce **chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringa taluno a compiere o subire atti sessuali** abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Al riguardo, per quanto concerne la nozione di “atti sessuali”, questi originariamente venivano considerati come la sintesi delle condotte qualificate dalla precedente normativa come “violenza carnale” (art. 519 c.p.) e “atti di libidine” (art. 521 c.p.), impropriamente considerati delitti contro l’ onore ed oggi molto più appropriatamente considerati tra i delitti contro la libertà personale. Ad oggi invece con l’ evoluzione dapprima giurisprudenziale ed ora normativa, il riferimento al sesso non deve più limitarsi come un tempo alle zone genitali, ma deve estendersi anche a quelle parti che, per scienza medica, psicologica ed antropologica, sono da considerarsi zone erogene, ovvero tali da appagare l’istinto sessuale.

Vi è da dire, come anticipato, che nella condotta incriminata il legislatore vi ha fatto rientrare anche le ipotesi in cui non vi sia stato un materiale contatto fisico tra la vittima e l’ aggressore e quindi qualsiasi atto che, anche se non esplicito attraverso il contatto fisico diretto con il soggetto passivo, questo sia comunque idoneo a porre in pericolo il bene primario della libertà dell’ individuo attraverso l’eccitazione o il soddisfacimento dell’istinto sessuale dell’ agente. Ciò ha consentito di far rientrare a pieno titolo nelle ipotesi di cui all’art. 609-bis anche i casi del così detto “**abuso tecnomediato**”, ovvero di condotta perpetrata attraverso il solo contatto con il minorente tramite l’utilizzo delle tecnologie.

Il successivo **art. 609-ter** stesso testo, disciplina poi come già detto alcune specifiche circostanze aggravanti speciali in presenza di un fatto commesso con uso di armi o di sostanze alcoliche o stupefacenti. ovvero su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale, **ovvero ancora nei confronti di minore del quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore o il tutore, nei confronti di donna in stato di gravidanza** e, da ultimo nei riguardi appunto di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è legato da relazione affettiva, anche senza convivenza. Una specifica forma di tutela che intende andare a coprire tutte le possibili ipotesi di legame interpersonale ivi comprese quelle di carattere adulterino.

L’ **art. 609-sexies c.p.** precisa inoltre che quando i delitti di violenza sessuale sono commessi in danno di un minorente il colpevole non può invocare, a propria scusa, **l’ignoranza dell’età della persona offesa**.

La disciplina della violenza sessuale si completa ad oggi per il vero anche attraverso l’ ipotesi della **violenza sessuale di gruppo**, punita dall’ **art. 609-octies** del codice penale, che la definisce come partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale. Al riguardo, mentre è necessario che costoro partecipino all’esecuzione materiale del reato, non occorre che tutti compiano atti di violenza sessuale. La pena è della reclusione da 6 a 12 anni ed è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti contemplate dall’art. 609-ter. Una

ipotesi per il vero difficilmente ricorrente nell' ambito delle violenze domestiche ma non per questo assolutamente da escludere come dimostrato da alcuni tristi episodi di cronaca.

Come già detto incidentalmente per gli altri reati caratterizzanti le violenze domestiche anche la violenza sessuale potrà quindi molto spesso riguardare purtroppo anche i **soggetti minori** e questo nell' ambito delle relazioni familiari anche di fatto o nell' ambito delle mere convivenze. A titolo di tutela, anche sul loro **consenso presunto** il legislatore ha posto la dovuta attenzione: fermo restando il fatto che l'art. 609-*quater* (Atti sessuali con minorenne) preveda, ovviamente al di fuori dei casi di violenza, la non punibilità del minore che compia atti sessuali con persona che abbia compiuto 13 anni (purché la differenza di età tra i soggetti non sia superiore a 3 anni), nel caso di un soggetto autore adulto, viene mantenuto fermo il principio per il quale si presume che **il minorenne sino a 14 anni non possa avere rapporti sessuali consensuali**. Non solo, come già visto, nei confronti del minore di anni 14, qualora vi sia violenza, minaccia o abuso di autorità, si avrà un'ipotesi di violenza sessuale aggravata (ai sensi dell'art. 609-ter). Ma non solo.

La specifica tutela in ambito familiare nei confronti dei minori si evidenzia in particolare per quanto riguarda i **minori di 16 anni**, laddove il codice penale stabilisce che la relativa punibilità non sia esclusa dal consenso della vittima qualora l' autore sia di questa l'ascendente, il genitore anche adottivo, il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore sia stato affidato ovvero nei casi in cui molto più semplicemente abbia con questi una situazione di convivenza. Sempre in termini di tutela dei minori e quindi della dovuta irrilevanza di certe forme di consenso fondato sull' errore e la manipolazione, l' **art. 609-quinquies** punisce infine la **corruzione di minorenne**, ovvero il **compimento di atti sessuali in presenza di persona minore** di anni quattordici, al fine di farla assistere. La disposizione prevede la medesima pena anche a carico di chiunque mostri al minore materiale pornografico al fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali.

Il Bullismo ed il Cyber bullismo

Allorché si parla di giovani sono piuttosto le loro aggregazioni ed i gruppi di appartenenza ad emergere, sia che si tratti di giovani *gang*, sia che si tratti di bullismo di quartiere sia ancora che si tratti di frange *ultràs* che circondano il tifo violento o gruppi antagonisti o anarchici.

Il **fenomeno del gruppo** e la dinamica dei suoi **leader** e dei suoi **gregari**, del suo **linguaggio unico** e determinante, il senso di appartenenza da contrapporre al gruppo degli esclusi è infatti la vera e propria madre di un fenomeno, quello della **spersonalizzazione e la de responsabilizzazione individuale dei giovani**, che va sempre più prendendo piede.

Molti fenomeni di violenza, di criminalità o di bullismo, sarebbero altrimenti difficilmente spiegabili in chiavi di lettura diverse ove il singolo, isolato dal gruppo, ben difficilmente sarebbe così facilmente portato alla perdita dei propri freni inibitori. Si esiste in funzione di un gruppo e soltanto nel gruppo si ha una valida ragione di auto affermazione. Rari sono i casi in cui vengono trovati spazi per l' approfondimento sociale o politico se non altro sui principi sui quali fondare un sistema di legalità diffusa.

Le caratteristiche del **bullismo** sono l' **intenzionalità dell' aggressore** e la sua pianificazione cognitiva; l' **asimmetria** ossia la presenza di una diseguaglianza di forza e di potere tra aggressore e vittima date da età, forza fisica, sesso, abilità linguistica, potere relazionale e la **sistematicità**: le prevaricazioni sono molteplici e reiterate nel tempo.

Del bullo abbiamo la **versione dominante** ossia di quello più forte fisicamente e psicologicamente ove la violenza è una strategia per la sua autoaffermazione attraverso un sistema di credenze che giustificano la discriminazione e la sottomissione e la **versione gregaria**, con scarsa popolarità e che affianca il bullo per accrescere la propria autostima.

Abbiamo poi il **bullo proattivo** che pianifica e calcola il raggiungimento dei propri obiettivi con ridotte capacità empatiche affiancate a buone capacità comunicative ed alti livelli di popolarità ed infine il **bullo reattivo** con un basso livello di tolleranza alle frustrazioni mosso da impulsività e deficit nella regolazione delle emozioni.

Per quanto concerne la **personalità del bullo**, vi sono alcuni fattori di rischio familiare per quanto concerne la personalità di questo spesso oggetto di uno **stile educativo troppo permissivo** o all' eccesso **molto coercitivo**, ovvero cresciuto in un sistema di regole familiari poco strutturato e caratterizzato da incoerenza. In alcuni casi la violenza e l' aggressività sono una caratteristica dell' intero sistema familiare.

La **vittima di bullismo** appare invece vulnerabile, fisicamente o psicologicamente debole, particolarmente impacciata nei movimenti e caratterizzata da timidezza e sensibilità, ansia e scarso senso di autoefficacia con ridotte abilità sociali.

In base a quanto è stato rilevato dall'Istat nel report "Il bullismo in Italia: comportamenti offensivi e violenti tra i giovanissimi", è stato accertato che nel 2014 poco più del 50% dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni ha subito qualche episodio offensivo, non rispettoso e/o violento da parte di altri ragazzi o ragazze nei 12 mesi precedenti. Il 19,8% è vittima assidua di una delle "tipiche" azioni di bullismo, cioè le subisce più volte al mese. Per il 9,1% gli atti di prepotenza si ripetono con cadenza settimanale.

Le ragazze presentano una percentuale di vittimizzazione superiore rispetto ai ragazzi. Oltre il 55% delle giovani 11-17enni è stata oggetto di prepotenze qualche volta nell'anno mentre per il 20,9% le vessazioni hanno avuto almeno una cadenza mensile (contro, rispettivamente, il 49,9% e il 18,8% dei loro coetanei maschi). Il 9,9% delle ragazze subisce atti di bullismo una o più volte a settimana, contro l'8,5% dei maschi. Si registrano anche differenze a livello regionale: le vittime assidue di soprusi raggiungono il 23% degli 11-17enni nel Nord del paese. Considerando anche le azioni avvenute sporadicamente (qualche volta nell'anno), sono oltre il 57% i giovanissimi oggetto di prepotenze residenti al Nord, contro una quota inferiore al 50% dei residenti nelle regioni centrali e in quelle meridionali.

Oltre al bullismo tradizionale, sempre per rimanere nel più ampio raggio del disagio giovanile, abbiamo poi l' anzidetto fenomeno sempre più diffuso del **cyber bullismo**, altra espressione palese di un venir meno di normali ambiti relazionali tra i giovani di cui si è fatto carico la **l. n. 71 del 29 maggio 2017** recentemente varata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 3 giugno.

Per i giovani che stanno crescendo a contatto con le nuove tecnologie, la distinzione tra vita *online* e vita *offline* è davvero minima e le attività che i ragazzi svolgono in rete attraverso i

media tecnologici hanno spesso conseguenze anche nella loro vita reale. E qui si tratta di conseguenze psicologiche le cui ripercussioni del fenomeno sono, simili a quelle del bullismo tradizionale, ma con un effetto maggiormente gravoso per effetto della forza mediatica di messaggi, foto e video trasmessi online o sul telefono cellulare in uno spazio infinito e senza confini come la rete.

Il *cyber bullismo* ossia "bullismo" online, è il termine che **indica atti di bullismo e di molestia effettuati tramite mezzi elettronici come l'e-mail, la messaggistica istantanea, i blog, i telefoni cellulari, e/o i siti web.**

Il recente **testo normativo n. 71/2017** da poco licenziato lo definisce come “*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo*”.

Di qui in definitiva la sostanza del *cyber bullismo* come una **forma di disagio relazionale, di prevaricazione e di sopruso perpetrata tramite i nuovi mezzi di comunicazione**, anche se a ben vedere non comporta comunque forme di violenza fisica o altre forme di coercizione. Nelle comunità virtuali il *cyber bullismo* può essere anche di gruppo e di solito le ragazze sono vittime più frequentemente dei ragazzi, spesso con messaggi contenenti allusioni sessuali.

Si tratta più in particolare di una **particolare forma di molestia** che si presenta attraverso varie modalità della condotta. Alcuni esempi sono i pettegolezzi diffusi attraverso messaggi sui cellulari, *mail*, *social network*, ovvero postando o inoltrando informazioni, immagini o video imbarazzanti (incluse quelle false) attraverso un eventuale furto d' identità e il profilo di altri, al fine di mettere in imbarazzo o danneggiare la reputazione della vittima e, da ultimo, insultando quest' ultima attraverso la messaggistica utilizzata anche a fini di minacce reali o presunte.

A favorire il fenomeno un acclarato **indebolimento dei freni inibitori e delle remore etiche** date dalla possibilità da parte del o degli autori di nascondere *online* con un *nickname* la propria identità, e l' assenza di limiti spaziotemporali. Aspetti questi che differenziano il *cyber bullismo* rispetto al bullismo tradizionale che avviene di solito in luoghi e momenti specifici come ad esempio in contesto scolastico o sportivo.

Gli studi di settore sembrano concordare sul fatto che il *cyber bullismo*, sebbene meno diffuso del tradizionale bullismo, rappresenti un **fenomeno che coinvolge sempre più preadolescenti e adolescenti** che la popolazione adulta per la quale valgono altre ipotesi di reato quale la diffamazione, l' ingiuria e la violazione della *privacy*.

Come nel bullismo tradizionale, però, il prevaricatore suole **prendere di mira chi è ritenuto debole** o per qualche verso maggiormente isolato rispetto al “gruppo dominante” vuoi per timidezza, per estrazione sociale, per condizioni economiche ecc. con il risultato di **accentuarne l' emarginazione e l'isolamento** con conseguenti danni psicologici non indifferenti, come la depressione o, nei casi peggiori, ideazioni e intenzioni di auto nocumento.

Le conseguenze psicologiche e le ripercussioni del fenomeno sono, infatti, simili a quelle del bullismo tradizionale e può pertanto manifestarsi un intenso livello soggettivo di

sofferenza che va ad interessare l'area individuale e relazionale delle vittime con effetti anche gravi sull'autostima, sulle capacità socio affettive. Possono riscontrarsi anche difficoltà scolastiche, ansia, depressione.

Per quanto in ordine a questo fenomeno **non sussista una specifica ipotesi di reato**, e tantomeno questo è stato previsto come tale nella recente legge, non infrequentemente possono tuttavia rilevare alcuni aspetti della condotta che compone la fattispecie generale che, autonomamente considerati, assumono una loro rilevanza penale.

Su tutte sicuramente il reato di **condotte persecutorie** inquadrabili nell' **art. 612 bis** del codice penale in materia di *stalking* allorché vi siano i parametri della reiterazione della condotte ed un condizionamento della vittima, ma anche e soprattutto appaiono ricorrenti i reati di **ingiuria (art. 594 c.p.)**, **diffamazione (art. 595 c.p.)**, **minaccia (art. 612 c.p.)** e **trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy)**.

Si pensi il fatto di postare sui *social network* immagini o notizie sconvenienti che riproducano la vittima al fine di dileggiarla o diffamarla. In tal caso, a parte lo specifico reato di diffamazione, l' **articolo 615-bis del codice penale** ad esempio punisce le **interferenze illecite nella vita privata**, ossia chi, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata di terzi magari nei luoghi di loro privata dimora, ovvero chi, mediante qualsiasi mezzo di informazione, *blog, chat* ecc., molto più semplicemente diffonde quelle medesime notizie o immagini inoltrando a sua volta i *files* ricevuti.

Ma anche l' **articolo 615-ter del codice penale** punisce l' **accesso abusivo ad un sistema informatico**, ossia chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Si pensi a tutti i casi in cui attraverso la **sottrazione di password** si violi una postazione, uno *smarthphone* od un p.c. della vittima al fine di procurarsi immagini o notizie, ovvero attraverso l' **art. 617 quater** chi fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, ovvero molto più semplicemente le rivela.

Per quanto concerne la **privacy** e la **segretezza della corrispondenza epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica**, l' **art. 616 c.p.** punisce il fatto di prendere cognizione del contenuto di una corrispondenza altrui a lui non diretta, ovvero se ne appropri al fine di farne prendere ad altri cognizione. Anche il fatto di prendere fraudolentemente cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce, ovvero ancora le rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, è punito ai sensi del successivo art. **617 c.p.**

Tutti i suddetti delitti che possono rientrare nel fenomeno del bullismo *online*, sono ovviamente punibili a querela della persona offesa.

Le disposizioni della nuova legge n. 71/2017 in materia di cyber bullismo e la nuova ipotesi di ammonimento da parte del questore

Come noto è del 3 giugno la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge 29 maggio 2017 n. 71, recante "**Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo**", già approvata con modifiche dal Senato lo scorso 31 gennaio 2017.

Come previsto negli obbiettivi della nuova legge in termini di tutela, atteso l'aspetto sociale prima ancora che criminogeno del fenomeno, è stato ritenuto importante **ragionare soprattutto in termini di prevenzione piuttosto che dover affrontare aspetti ben più complessi e problematici**.

Sul punto, ancor prima della recente legge, varie sono state le iniziative promosse al fine di autoregolamentare queste condotte, come ad esempio il **Codice di co-regolamentazione Internet@minori** sottoscritto il 19 novembre del 2003 presso il Ministero delle Comunicazioni, o ancora la **Carta dei Minori in Rete**, approvata dal Consiglio Nazionale degli Utenti presso le Autorità per le Garanzie e le Telecomunicazioni in data 3 febbraio 2004.

La recente legge recante si pone pertanto l'obiettivo di contrastare il fenomeno del *cyber bullismo* in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti operando soprattutto sul campo di una **buona informazione e comunicazione** effettuate dalle principali agenzie educative, la famiglia e la scuola, e non ultimo le stesse forze di polizia attraverso interventi mirati presso le scuole.

Il testo dopo aver introdotto per la prima volta nell'ordinamento la definizione legislativa di bullismo telematico, presenta tra le principali novità la **possibilità che le stesse vittime purché di età superiore ai 14 anni (anche senza che i genitori lo sappiano) possano richiedere direttamente al gestore del sito l'oscuramento o la rimozione dell'aggressione on line**. Nel caso in cui il gestore ignori l'allarme, la vittima, stavolta con il genitore informato, potrà rivolgersi al Garante per la *Privacy* che entro 48 ore dovrà intervenire ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice *Privacy* di cui al d.lgs. n. 196/2003. Dalla definizione di gestore sono esclusi gli *access provider*, i *cache provider* e i motori di ricerca.

In ogni istituto scolastico, ove il fenomeno appare assai più ricorrente, sarà individuato tra i docenti un **referente per le iniziative contro il bullismo telematico**, mentre al **Direttore scolastico** spetterà il compito di **informare subito le famiglie dei minori coinvolti** in atti di bullismo informatico e attivare adeguate azioni educative. L'obbligo di informazione è circoscritto ai casi che non costituiscono reato.

A tale riguardo al **Ministero dell' Istruzione** la legge in parola ha dato il compito di diramare delle **linee guida per la prevenzione e il contrasto** dei fenomeni in parola, attraverso la formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti e di misure di sostegno dei minori coinvolti mentre gli **Uffici Scolastici Regionali** avranno il compito di promuovere la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole in collaborazione con Servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, Prefetture - Uffici territoriali del Governo, enti locali, servizi territoriali, Forze dell'ordine nonché associazioni ed enti per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto al *cyber*

bullismo e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di soggetti privati nelle attività di formazione e sensibilizzazione.

Alle scuole spetta, infine, l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di Internet. Gli istituti potranno avvalersi della collaborazione delle Forze di Polizia e delle associazioni del territorio.

Come nella legge anti *stalking* di cui all' art. 8 co 1 e 2 della l. n. 38/2009, viene stabilita la "**procedura di ammonimento**" contro il responsabile ultra quattordicenne degli atti di bullismo.

In tal caso fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne è stata prevista la possibilità della convocazione di questi avanti alla predetta Autorità unitamente ai genitori o chi esercita la patria potestà. Gli effetti dell'ammonimento cesseranno solo una volta maggiorenne.

A margine delle misure di cui sopra è stata infine prevista presso la Presidenza del Consiglio, l' istituzione di uno specifico **tavolo tecnico** con il compito di redigere un **piano di azione integrato** per contrastare e prevenire il *cyber* bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

Al predetto tavolo prenderanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali e delle organizzazioni già coinvolte nel programma nazionale del *Safer internet center*, nonché una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto al bullismo.

Il piano integrato di cui sopra affiancherà il **Codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del *cyber* bullismo**, rivolto agli operatori che forniscono servizi di *social networking* e agli altri operatori della rete internet.

Con il predetto codice è istituito un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di adottare un marchio di qualità in favore dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica e comunque produttori di dispositivi elettronici aderenti ai progetti elaborati dallo stesso tavolo tecnico.

Il piano stabilisce, altresì, le **iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del *cyber* bullismo, rivolte ai cittadini.**

L'attività di contrasto. La rilevazione e la segnalazione

Se questi i possibili rischi, non potranno quindi mancare le doverose attività di vigilanza da parte del mondo degli adulti siano essi all'interno della famiglia siano essi appartenenti al mondo delle altre istituzioni come la scuole, le associazioni, le società ed i circoli abitualmente frequentati per le loro varie attività da parte dei minori.

Un caso di abuso sessuale online a danno di minori può essere infatti rilevato all'interno della scuola, all'interno di interventi attuati dai servizi sociali o educativi e dalle aziende sanitarie, all'interno di percorsi di sostegno e terapia privati, in seguito a indagini su iniziativa della Polizia Postale e delle Comunicazioni, in seguito a indagini per altri reati, realizzate da uffici di Polizia Postale e delle Comunicazioni o di altre Forze dell'Ordine, dalla famiglia, da un coetaneo, o, infine, da un medico di famiglia o pediatra.

Nell'ambito del contrasto al *cyber crime*, branca specialistica dell'investigazione, la tutela dei minorenni costituisce una priorità delle forze dell'ordine che hanno nel tempo affinato le loro metodologie nell'attività di repressione dei reati che ledono giovani vittime attraverso l'uso delle tecnologie e della Rete. Di qui non minori novità sono contenute nell'attività di contrasto e quindi nel codice di rito in ordine alle **attività ed i poteri della polizia giudiziaria**.

La nuova normativa agevola quindi sempre di più **l'attività degli inquirenti** prevedendo la possibilità di **arresto facoltativo in flagranza di reato** per le ipotesi ad esempio di 'acquisto o di cessione di materiale pedo-pornografico anche virtuale.

Previste poi **ipotesi di acquisto simulato** di materiale pedopornografico, **l'apertura di siti Internet di copertura**, normativizzando per la prima volta la c.d. "trappola informatica" per adescare pedofili tramite l'offerta di illecite proposte sia pur fittizie. Inoltre, tipica, la figura dell'agente **under covering** infiltrato nelle varie *chat-line* spacciandosi ora per pedofilo ora per bambino sempre al fine dell'adescamento.

La **rilevazione** non è una fase di accertamento dei fatti e delle prove, né di valutazione dei problemi, dei danni e delle responsabilità, bensì una fase di raccolta delle informazioni. Durante la rilevazione sarà assai importante avere ben presente quali sono gli elementi da raccogliere, quali la compiuta possibile eventuale identificazione non solo della vittima, quanto piuttosto il nome utente/*nickname*/mail/nome del profilo del presunto abusante e della vittima.

Di rilievo poi ovviamente le modalità della condotta ossia se siamo in presenza di un **adescamento online** o di un suo tentativo, ovvero di un **abuso sessuale fisico o foto-video documentato** a seguito di adescamento.

Si pensi ai casi di **sexting** (attività sessuale su internet tra minori o tra minori e adulti), o di **cyber sex** tra adulto e minore (video *chat*, *chat*, telefonate). Ciò che è importante è l'esigenza di definire con esattezza la tipologia di reato ed il relativo quadro normativo e procedurale di riferimento in quanto ogni reato ha la sua modalità tecnologica e i suoi canali di diffusione.

Nel **sexting**, l'attivazione immediata di una collaborazione tra scuola, forze dell'ordine e genitori è indispensabile per intercettare lo scambio di immagini tra minori e bloccarne il prima possibile la diffusione. Il materiale, infatti, potrebbe circolare attraverso *smarthphone* o essere diffuso tramite servizi internet di tipo *file-sharing* (*emule*, *torrent*) o mediante *social network*

(*Facebook, Twitter, ecc.*). In questi casi, se gli autori del reato sono persone di minore età, sarà avvertita immediatamente la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

Nel *cyber sex* tra adulto e minore occorre comprendere se sono state realizzate immagini e come sono state realizzate e con che tipo di servizio sono state trasmesse (*chat, e-mail* o servizi di messaggistica istantanea). Nei casi di abuso sessuale fisico foto-Video documentato, la presenza del materiale può, come già detto, facilitare le indagini e condurre gli inquirenti ad attivare meccanismi volti a limitare la diffusione sul web delle immagini stesse.

Importante il **coinvolgimento dei genitori**. Se i fatti sono relativi ad abusi sessuali che coinvolgono persone estranee alla famiglia della vittima, sarebbe auspicabile un coinvolgimento immediato dei genitori, che l'operatore potrà sostenere nella valutazione della segnalazione. Se invece i fatti sono relativi ad abusi sessuali intra o per i familiari, non si devono informare i genitori, poiché possono non esser chiari da subito i dettagli relativi al ruolo protettivo o meno dei singoli familiari o il loro coinvolgimento.

Si suggerisce a ogni adulto che nutra una preoccupazione o venga a conoscenza di una situazione online rischiosa, di attivare la rete dei servizi di protezione e cura, per garantire un accompagnamento del minore e della sua famiglia durante tutto il percorso. Soltanto una presa in carico integrata da parte di tutti i servizi del territorio garantisce infatti la protezione del minore e l'efficacia degli interventi in suo favore.

Nel caso in cui la rilevazione sia effettuata da uno psicologo o psicoterapeuta nell'ambito della libera attività professionale, è necessario ribadire quanto sia importante, per l'incolumità di un minore e per la sua protezione psicologica, anteporre ai vincoli del segreto professionale gli obblighi di cittadino nel riferire agli organi competenti situazioni obiettive di pregiudizio e fatti di reato, che possono emergere all'interno di percorsi di sostegno psicologico e psicoterapeutico.

A partire dal momento della rivelazione dell'abuso, da parte del minore, l'intervento terapeutico potrà proseguire, nel sostegno complessivo della persona. Con l'atto della denuncia, l'azione del terapeuta dovrà integrarsi con l'intervento giudiziario, investigativo, di tutela e presa in carico istituzionale, in un'ottica di protezione sinergica della persona di minore età.

Ai sensi degli obblighi previsti per legge, spetta al Dirigente Scolastico provvedere a sporgere denuncia rispetto a quanto riferito dagli insegnanti, direttamente alla Procura della Repubblica competente o agli organi di Polizia Giudiziaria del territorio (Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni, oppure Ufficio Minori della Questura, Commissariato della Polizia di Stato o Stazione dei Carabinieri). La denuncia non deve essere preceduta da atti di accertamento o di indagine, i quali potrebbero comportare un inquinamento delle prove.

La presenza di immagini dell'abuso può avere un impatto sul minore ed è essenziale integrare questo aspetto nel progetto di supporto individuale e familiare della vittima. Di qui il fatto che gli inquirenti sono sempre portati a considerare sempre la possibilità che siano state fatte o modificati delle foto o dei video anche all'insaputa o nella mancata consapevolezza della loro portata da parte della vittima. Le immagini, secrete per tutta la durata delle indagini preliminari, in quanto fonti di prova, divengono inaccessibili a tutti, tranne che al Pubblico Ministero procedente e agli inquirenti. I genitori potranno visionare tale materiale, previa richiesta formale di accesso agli atti, espressa dall'avvocato della parte offesa. Nel caso ai genitori venga concessa l'opportunità di visionare il materiale prodotto per l'adescamento o dell'abuso sessuale stesso, è indispensabile invitare alla cautela e a una valutazione caso per caso di quanto mostrato. È necessario che al momento della visione del materiale siano disponibili risorse e competenze di supporto psicologico

per i genitori. La forza dirompente dell'immagine può infatti produrre vissuti traumatizzanti di *shock*, vergogna, rabbia, giudizio negativi e colpevolizzazione del minore.

Per rispondere quindi alla legittima e comprensibile esigenza della famiglia di conoscenza dei fatti, si può procedere a una descrizione sommaria dell'accaduto, secondo una modalità che risulti utile nei casi in cui l'atteggiamento dei genitori tenda a sminuire o negare quanto successo.

La conoscenza dei dettagli in merito ai fatti e la loro comprensione ed elaborazione saranno quindi rimandati alle successive fasi di presa in carico psicologica e terapeutica, in modo da garantire l'adeguato contenimento delle reazioni e dei vissuti problematici.

Conclusioni

L'uso massiccio delle rete e della comunicazione globale, è ormai assodato, costituisce al tempo stesso un' enorme risorsa ed un' opportunità, ma anche un luogo di rischio e di nuove forme di criminalità di cui risultano vittime principalmente i minori per i quali si stanno sviluppando nuove e non meno pericolose forme di dipendenza patologiche.

Si può fare finta che il problema non esista, ovvero operare un rigoroso *fact checking* o consigliare, senza sapere nulla di preciso, come e chi chiamare in caso di aiuto. Qualunque scelta si possa compiere, sia in qualità di mero *blogger*, giornalista ovvero ancor più nella veste di genitore è bene si sappi che detta scelta non sarà priva di conseguenze e non è detto che sia quella giusta.

I minori, maggiormente fragili da un punto di vista psicologico e impegnati in una fase di ricerca della propria identità adulta, possono assai spesso trovarsi come principali attori sia di condotte meramente devianti se non costituenti reato, sia ancora nella veste di vittime da parte del mondo adulto come dei loro stessi coetanei. Essi possono inoltre trovare più semplice e meno impegnativo assumere identità diverse specie oggi nel cosiddetto mondo virtuale on-line con i più diversi atteggiamenti ed impersonificazione di ruoli salvo poi non riuscire più a distinguere tra ciò che vorrebbero diventare e ciò che sono davvero.

Le conseguenze è che gli stessi possono essere allo stesso tempo i carnefici dei propri coetanei come nei casi di *cyber bullismo*, ma assai spesso essere a loro volta vittime degli adulti come nei casi di pedopornografia online e nelle tecniche di adescamento a fini sessuali.

Il mondo degli adulti deve quindi farsi particolarmente attento in tutti i suoi livelli, famiglia o istituzioni, cercando di cogliere le aree di malessere attraverso un'attenta osservazione dei giovani e dei loro comportamenti e cercando di avvertire per tempo eventuali mutamenti dello stato del loro umore.

Esistono poi servizi specializzati come Telefono Azzurro o il progetto *Youngle* (un servizio pubblico nazionale di ascolto e *counseling* rivolto ad adolescenti con il supporto di psicologi), ma esistono anche *tool* per attivare dei filtri ai minori. E naturalmente centri di salute mentale sul territorio.

Per evitare questi rischi è necessario in definitiva che i genitori assicurino sempre ai loro figli un ampio spazio di dialogo in cui rendersi disponibili non solo a rispondere ad ogni eventuale richiesta di chiarimenti o spiegazioni, anche le più difficile a darsi, ma anche a riversare la stessa attenzione ed i consigli che si danno ai propri figli nella vita quotidiana, come l'attenzione nell'attraversare la strada, nel riferire dove si va e con chi si va, telefonare quando si arriva, non accettare caramelle dagli sconosciuti, chiudere la porta di casa, ecc, anche e soprattutto nella loro vita virtuale certamente non meno pericolosa quanto ad incontri o inganni.

Ma anche consigli in ordine ad un uso responsabile della rete non soltanto in termini di quantità, ma anche di qualità delle condotte (il rispetto della cosiddetta *netiquette*), la valutazione in forma critica delle notizie assunte, la responsabilità delle proprie azioni nel rispetto del principio del *neminem ledere*, e la distinzione tra quanto si vuole comunicare (a destinatari predefiniti) rispetto a quanto si vuole pubblicare (pubblico indistinto) avendo coscienza della responsabilità delle proprie opinioni (i famigerati *I like* che possono assumere rilevanza penale qualora i relativi contenuti la abbiano).

Occorre in definitiva che l'adulto significativo diventi, soprattutto con l'esempio anche suggeritore di esperienze formative e di modalità alternative e costruttive (es. volontariato) di vita e con cui condurre la ricerca e l'indagine su chi e che cosa i ragazzi vorranno essere e vorranno fare da grandi nella consapevolezza che questi, prima ancora di rappresentare il nostro futuro, sono prioritariamente e principalmente il nostro presente combattendo il fenomeno del grande vuoto che si nasconde dietro il loro io.

Mauro Mancini Proietti
manciniproietti@unisi.it